ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL CONFERIMENTO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

INTRODUZIONE AL SISTEMA GENERALE

ENNIO FRANZOIA – CARLO ROBERTO CAPPA – FEDERICO BERTOLINI

11 Dicembre 2018

Definizione di conferimento nelle società

Obbligazione assunta da ciascun socio al fine di contribuire alla formazione del capitale (*patrimonio*) sociale della partecipata

nei modi e termini stabiliti nell'atto costitutivo o in sede delibera di aumento del capitale (*patrimonio*) sociale.

Riferimento Normativo

Art. 2247

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

Riferimenti normativi

Per le società di capitali

artt. 2342 e seguenti - (S.p.A. – atto costitutivo)

artt. 2440 e seguenti - (S.p.A. – conferimento beni in natura e crediti)

art. 2454 - (S.a.p.a. - norma di rinvio alle disposizione sulle S.p.A.)

artt. 2464 e seguenti - (S.r.l.)

Per le società di persone

artt. 2253 e seguenti - (Società Semplici)

art. 2293 - (Snc - norma di rinvio alle disposizioni sulle Società Semplici)

art. 2315 - (Sas - norma di rinvio "indiretto" alle disposizioni generali sulle Società Semplici e sulle Snc in quanto compatibili)

Differenza tra conferimenti e versamento soci

I conferimenti

- Nascono dal contratto sociale stipulato tra i soci;
- Sono determinati in sede di costituzione o di aumento del capitale (patrimonio) sociale;
- Comportano una modifica dello Statuto (società di capitali) o dei Patti Sociali (società di persone).

I versamenti soci

- Hanno natura contrattuale tra socio e società;
- Sono materia di competenza dell'Organo Amministrativo;
- Non richiedono l'assunzione di delibere dei soci.

Effetti del conferimento

I conferimenti, qualsiasi sia la loro natura,
sono appresi in via definitiva dalla Società
diventando parte integrante del relativo attivo patrimoniale

La Società acquisisce la proprietà o la disponibilità dei conferimenti
senza alcun vincolo

Principio della non rimborsabilità/restituibilità

Norma di riferimento : Art. 2255 (norma di rinvio)

- Conferimento della proprietà - Disposizione sulla vendita (artt. 1476 e seguenti)
- Conferimento del godimento – Disposizioni sulla locazione (Artt. 1578 e seguenti

Oggetto del conferimento (norme di riferimento)

Art. 2247 (Società – disposizioni generali)

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

art. 2342 commi 3 e 4 (S.p.A.)

Per i conferimenti di beni in natura …..

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi

Art. 2464 comma 2 (S.r.l.)

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica

Art. 2253 (Società semplice)

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibile di valutazione economica determinati nel contratto sociale

Oggetto del conferimento

Tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica

- Denaro (N.b. unica soluzione possibile per le S.r.l.s. – art. 2463 bis comma 2 N.3)
- Beni in natura e diritti quali ad esempio:
  - La proprietà di uno più beni materiali;
  - I diritti reali di godimento;
  - I diritti personali di godimento;
  - L'azienda (art. 2555 codice civile);
  - Le partecipazioni sociali sia di società di persone che di capitali;
  - I titoli in generale;
  - I beni culturali, purché il conferimento avvenga nel rispetto dell'art. 60 comma 1 D.Lgs. n. 42 del 2004 che li sottopone a un diritto di prelazione in favore dello Stato.
- Crediti pecuniari
- Prestazioni d'opera o di servizi (non possibile per le S.p.A. Art. 2342 comma 5)

Massima 77 Consiglio Notariato Milano

….

E' legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., e la trasformazione in S.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della S.p.a.

….

la valutazione del conferimento
la finalità

La determinazione della **congruità** del valore conferito
in rapporto
all'aumento del capitale deliberato e dell'eventuale sovrapprezzo

«….. il loro valore è almeno pari a ….»

Riferimenti normativi
Art. 2343 (S.p.A.)
Art. 2465 (S.R.L.)

Notariato del Triveneto - Massima I.A.1
ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465
La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l'attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, mentre **non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito**.

la valutazione del conferimento
obbligo

- obbligo per le società di capitali

  principio dell'integrità del patrimonio a tutela dei terzi

- facoltà per le società di persone

  principio della responsabilità illimitata dei soci

  autonomia patrimoniale imperfetta

la valutazione del conferimento
la Perizia

Art. 2343 (S.p.A.)

*«Chi conferisce beni in natura o crediti **deve** presentare la **relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale** nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti»*

Articolo 2465 (s.r.l.)

*«Chi conferisce beni in natura o crediti **deve** presentare la **relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro**»*

Notariato di Milano - Massima n. 117

Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura

*La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere **la più aggiornata possibile** e comunque non anteriore di **quattro mesi rispetto all'atto**.*

Deroga all'obbligo della relazione di stima

Articolo 2343 ter

Disposizione esclusiva per le sole S.p.a.

Principio della predeterminazione del valore del conferimento

Casistiche specifiche e non derogabili

A. Conferimento di **valori mobiliari** ovvero di strumenti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Deroga all'obbligo della relazione di stima (segue)

B. Qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al **fair value iscritto** nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che tale bilancio sia sottoposto a revisione legale

b) al valore risultante da una **valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi** il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa **provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità**

Valutazione del conferimento i controlli nelle S.p.A.

Controllo degli Amministratori in caso di perizia

Art. 2343 comma 3

Nel termine di **centottanta giorni dalla iscrizione della società**, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto designato dal Tribunale.

Valutazione del conferimento
i controlli nelle S.p.A.

Controlli degli Amministratori in caso di esonero dalla Perizia

Art. 2343 quater (S.p.A.)

nei 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese e con riferimento alla stessa gli amministratori devono controllare

- Nel caso di conferimento dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario

  *Se sono intervenuti **fatti eccezionali** che abbiano inciso sui prezzi di riferimento tali da modificare **sensibilmente** il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese*

- In presenza del bilancio dell'esercizio sottoposto a revisione

  *Se sono intervenuti **fatti nuovi** successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter*

- Nel caso di conferimento supportato dalla perizia dell'Esperto indipendente

  *a) Se si sono verificati **fatti nuovi** rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti,*

  b) i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto

Valutazione del conferimento
I controlli nelle S.R.L.

L'art. 2465 non prevede esplicitamente alcuna attività di controllo a carico degli Amministratori.

L'obbligo in questione discende in via indiretta dal disposto dal

art. 2632

che sanziona penalmente gli amministratori di società (anche delle Srl) nei casi di formazione fittizia del capitale sociale attuata anche mediante una "sopravvalutazione dei conferimenti".

Valutazioni dei conferimenti
rettifica della valutazione (S.p.A.)

Art. 2343 comma 4

Accertamento di un valore inferiore oltre 1/5 - conseguenze

Riduzione proporzionale del capitale sociale con annullamento delle azioni che risultano scoperte.

alternativamente

Il socio conferente può **versare la differenza** in danaro o **recedere** dalla società.

Valutazioni dei conferimenti
Rettifica dei valori di conferimento (S.p.A.)

Art. 2343 quater comma 2

Al verificarsi di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

gli Amministratori

dispongono una nuova valutazione
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343

(perizia redatta da Esperto designato dal Tribunale)

Insussistenza dei valori conferiti (S.R.L.)

Art. 2466 Codice Civile
Mancata esecuzione dei conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto
gli Amministratori **diffidano** il socio ad eseguirlo nel termine di **trenta giorni**

E' fatta salva la possibilità del socio di effettuare un versamento in denaro.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni gli Amministratori possono

- promuovere **azione** per l'esecuzione dei conferimenti dovuti
- vendere agli **altri soci** la quota del socio moroso.

Se la **vendita non può aver luogo** per mancanza di compratori
gli Amministratori **escludono il socio**, trattenendo le somme riscosse.
Il **capitale deve essere ridotto** in misura corrispondente.

Mancata esecuzione dei conferimenti (Società di persone)

Art. 2253 comma 1

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ne consegue il diritto della Società al risarcimento del danno.